



*1.*

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **291** del 21/12/2016

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1. lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sentenza n. 131/13 del Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA):



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art. 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

*1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali, la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità

del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva come per legge, di seguito descritto.

#### Relazione sulla formazione del debito

Con sentenza n. 131/2016, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA) riconosceva il diritto del dipendente della Regione Puglia, assegnato alla Sezione Riforma Fondiaria – Sportello Zonale di Altamura - sig. Geom. CLEMENTE Nunzio, al ristoro dei danni subiti al proprio mezzo durante l'espletamento di attività d'ufficio con mezzo proprio (*missione*). In data 9.10.2013, lo stesso era stato, infatti, autorizzato con nota formale del proprio dirigente (prot. n. AOO\_113/11670 S.BA 737 del 09/10/2013) ad effettuare una missione nell'agro di Gravina in Puglia mediante l'utilizzo della propria autovettura (targa BW496LB); nell'espletamento di tale incarico la vettura riportava danni –quantificati in € 1.152,75 –e, pertanto, il dipendente, comunicava formale denuncia di sinistro alla Sezione Provveditorato Economato, per il rimborso. Quest'ultima, trasmetteva quindi, come di rito, al proprio Broker Assicurativo, la documentazione ricevuta dal dipendente, per il riconoscimento del danno subito (nota prot. AOO\_107/22766 del 06/11/2013) ma il Broker denegava ogni forma di risarcimento comunicando con nota prot. 305/14/as/TB/e-mail del 03/02/2014 che *"la fattispecie in parola non è compresa nella polizza KASKO"* in essere, stipulata dalla Regione Puglia (polizza n. 2011/397136)". Conseguentemente, il dipendente Geom. Nunzio Clemente incaricava l'avv. Antonio Masiello di intraprendere azione legale in sua difesa.

La lite si è conclusa e definita con sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA) n. 131 del 22/04/2016 che condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore del Geom. Nunzio Clemente, della somma di € 1.150,00, oltre interessi al tasso legale della domanda al soddisfo nonché alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, in favore dell'avvocato Antonio Masiello, per € 930,00 (oltre IVA e CAP come per legge).

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1 lett. a) cit. art. 73 D. Lgs. n. 118/2011, la legittimità del debito derivante dalla predetta sentenza.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.479,42 si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:

- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali** dell'importo di € 1.329,42;
- Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 **Capitolo 1318 Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090** dell'importo di € 1.150,00 previa variazione in diminuzione di Missione 20 – Programma 1 –Titolo 1 **cap. 1110090 Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali** e contestuale variazione in aumento di pari importo di Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 **cap. 1318 Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090**, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011.

All'impegno, liquidazione e pagamento, in favore del creditore si provvederà con successiva determinazione della Sezione Provveditorato Economato.

Il Funzionario A.P.  
Pianificazione, Controllo e Affari legali

Dott.ssa Sonia Ferraro



Il Dirigente della Sezione Provveditorato  
Economato

Dott. Antonio Mario Lerario



Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione  
Dott. Angelosante Albanese



L'assessore al Bilancio  
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2016, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Provveditorato Economato e imputazione al bilancio di competenza 2016.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 132 del 22/04/2016 del Giudice di Pace di Gravina in Puglia (BA) dell'importo di € 2.479,42.

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio di:

Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 capitolo **1318 Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090** previa variazione in diminuzione dell'importo di € 1.150,00 di Missione 20 – Programma 1 –Titolo 1 cap. **1110090 Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali** e contestuale variazione in aumento di pari importo di Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 cap. **1318 Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090**, ai sensi dell'art. 51 del. D. Lgs. n. 118/2011;

Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali** dell'importo di € 1.329,42".

